

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00412/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

Casale Scola s.a.s. di Piccolo Giovanni - società agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Guarnieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, Via Nicola Serra, 62;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Perinda Morelli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del Decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) N. 1305/2013 - Misura 4 Sub Misura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle

stesse aziende Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando Pacchetto Aggregato - approvazione graduatoria definitiva finale - annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria”, comprendente l'allegato A) “l'elenco delle domande ammesse” e l'allegato B) “elenco delle domande Escluse (non ricevibili/non ammissibili)”, ivi compresa la nota n. 409038 del 3.12.2018;

- del verbale di riesame del 28.08.2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la Casale Scola s.a.s. di Piccolo Giovanni ha agito dinanzi a questo T.a.r. per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, avente ad oggetto “*PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 sub misura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando Pacchetto aggregato - approvazione graduatoria definitiva finale - annualità 2016*”, nella parte in cui, a seguito di riesame, è inserita nell'allegato A) tra le imprese ammesse, al n. 520, con punti 32 ma con domanda non finanziabile, anziché in posizione peggiore con punti 39;

Rilevato che:

- nel provvedimento impugnato è precisato che “è opportuno incrementare la dotazione del bando di € 8.665.310,25 per l'intervento 4.1.1 ed € 341.187,68 per

l'intervento 4.1.3 al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle domande già favorevolmente valutate che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 36 punti – punteggio che rappresenta la soglia delle domande di sostegno già ritenute ammissibili a finanziamento con DDG n. 9836 del 7 settembre 2017”;

Considerato che:

- va disattesa l'eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa regionale, in quanto il termine ultimo per la proposizione del gravame era domenica 17.02.2019 e l'avvio alla notifica è stato effettuato tempestivamente, tramite raccomandata a/r, il successivo lunedì 18.02.2019, in conformità al combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 155, comma 4, c.p.c. (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863);
- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al Decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate entro il 23.04.2019, con deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente entro giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

